



# REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BERGAMO  
SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE

Dott.ssa Laura GARUFI  
ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei confronti di:

[redacted] nato in Albania il g. [redacted] alias  
[redacted] nato in Albania il [redacted]  
[redacted] elettivamente domiciliato presso lo studio  
dell'Avv. Uljana Gazidede del foro di Bari;

Libero - presente

Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Uljana Gazidede del Foro  
di Bari;

## IMPUTATO

reato di cui all'art. 13, comma 13, d.l.vo n. 286/98 (come  
modificato dalla l. n. 271/04), perché, destinatario di un  
provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data  
2 ottobre 2024 (eseguito in data 3 ottobre 2024), rientrava nel  
territorio dello Stato senza speciale autorizzazione del Ministro  
dell'Interno.

In luogo imprecisato in data antecedente e prossima all'8 ottobre  
2025.

N. 127/26 Reg.

N. 2405/25 R.

N. 11082/25 R.G.

Emessa in data

3.2.2026

Depositata in cancelleria

il 04 FEB. 2026

IL CANCELLIERE

*[Signature]*

Proposta Impugnazione

il \_\_\_\_\_

da \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

da \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE

\_\_\_\_\_

IRREVOCABILE

dal \_\_\_\_\_

Bergamo, il \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

\_\_\_\_\_

Redatta Scheda

il \_\_\_\_\_

Art.N. \_\_\_\_\_

Campione Penale

IL CANCELLIERE

Estratto per l'esecuzione


il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. I

IL CANCELLIERE

*[Signature]*

②



## MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 08.10.2025, personale appartenente al Comando Stazione dei Carabinieri di Dalmine traeva in arresto [REDACTED] per il reato di cui all'art. 13, co. 13 D.Lvo 286/98.

Ed infatti, l'imputato veniva sottoposto a controllo degli operanti mentre si trovava, con altri due soggetti, in un'autovettura marca Mercedes parcheggiata al di fuori dell'esercizio commerciale denominato "Risparmio Casa" di Dalmine e intratteneva un atteggiamento sospetto alla vista degli operanti stessi, abbassando lo sguardo. Egli esibiva per il riconoscimento il passaporto [REDACTED] rilasciato dalle autorità albanesi in data 26.02.2025, al cui interno era riportato l'ingresso nel territorio europeo in data 01.04.2025 dallo Stato della Grecia, tramite il valico [REDACTED] con successivo ingresso nel territorio italiano.

Gli operanti decidevano di sottoporre l'imputato a rilievo foto segnaletico ed, in tal guisa, accertavano che il predetto, con l'alias [REDACTED] era stato colpito da provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Milano (n. 15151/2024) datato 02.10.2024 (versato in atti), al predetto notificato in pari data da personale appartenente alla Questura di Milano (agli atti, con attestazione di "visto partire").

Accertata dunque la commissione del reato di cui all'art. 13, co.13 d.l.vo 286/98, l'uomo era tratto in arresto.

In sede di interrogatorio di convalida l'imputato si avvaleva della facoltà di non rispondere, ma rilasciava spontanee dichiarazioni nel contesto delle quali riferiva di avere fatto ritorno in Italia per ricongiungersi alla propria famiglia.

Convalidato l'arresto, si procedeva con rito direttissimo, l'imputato personalmente chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato e il difensore invocava un breve rinvio per potersi munire di documenti che intendeva produrre.

Amnesso il rito, veniva concesso l'invocato rinvio, nonché il nulla osta all'espulsione, con differimento dell'esecuzione al termine del processo.

Alla successiva udienza del 20.01.2026, il Pubblico Ministero produceva il fascicolo delle indagini preliminari mentre il difensore procedeva alla preannunciata produzione documentale, consistente in certificato di matrimonio tra [REDACTED] [REDACTED] certificato di residenza, ricevuta protocollo del [REDACTED] del comune di Rho, contratto di lavoro, comunicazione obbligatoria UniLav di assunzione e busta paga di agosto 2025 della [REDACTED] modulo di richiesta rilascio permesso di soggiorno del 17.10.2025, ricevuta di convocazione per permesso di soggiorno elettronico, fotocopia bollettino pagato e fotocopia passaporto del [REDACTED] e la sentenza della Corte Suprema di Cassazione R.G. N. 18421-2023 dell'11.10.2023.

Le parti rassegnavano quindi le rispettive conclusioni.

Il Pubblico Ministero chiedeva che fosse dichiarata la penale responsabilità del prevenuto e che per l'effetto lo stesso fosse condannato alla pena di anni uno di reclusione.

Il difensore invocava l'assoluzione del proprio assistito ex art. 29 T.U. immigrazione, avendo egli avanzato istanza per il ricongiungimento familiare ed essendo entrato legittimamente nel territorio dello Stato. In subordine invocava una sentenza assolutoria ex art. 131bis c.p.

Il Tribunale rinviava per repliche all'udienza del 03.02.2026 quando, in assenza delle stesse decideva come da dispositivo, depositando motivazione contestuale.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto evidenziato, l'imputato deve certamente ritenersi responsabile del reato contestato, sussistendo sia l'elemento oggettivo, sia quello soggettivo richiesti dalla norma incriminatrice.

Ed infatti la traduzione degli atti di allontanamento in lingua albanese, la notifica del predetto provvedimento, l'utilizzo da parte dello stesso di un documento non falso ma idoneo a generare confusione sulla sua identità personale (in quanto recante diverso cognome) non lasciano residuare dubbi di sorta in ordine alla consapevolezza da parte del prevenuto dell'illiceità della sua presenza in Italia.

Lo stesso, in sede di spontanee dichiarazioni ha peraltro dichiarato quali fossero state le motivazioni sottese al suo reingresso.

Nel caso di specie, non assume alcun rilievo scriminante la circostanza che, secondo la tesi difensiva, lo straniero avesse presentato domanda di ricongiungimento familiare.

La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nel ritenere che la mera pendenza della procedura amministrativa non sia idonea a neutralizzare gli effetti della violazione accertata dell'art. 13, comma 13, del D.Lgs. 286/1998, disposizione che sanziona la condotta dello straniero che rientri nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione.

La Corte di Cassazione ha chiarito che solo il provvedimento favorevole dell'autorità amministrativa, emesso prima del reingresso (non la semplice presentazione dell'istanza), può incidere sulla valutazione della condotta, poiché è esclusivamente l'esito positivo del procedimento a determinare un titolo legittimante la presenza sul territorio nazionale.

La domanda di ricongiungimento, quindi, non attribuisce alcun diritto all'ingresso né sospende gli effetti dell'espulsione, trattandosi di un atto unilaterale del privato privo di efficacia autorizzatoria.

La pendenza della procedura di ricongiungimento familiare non costituisce causa di giustificazione, né esclude l'elemento soggettivo del reato, non potendo la semplice istanza incidere sulla perdurante efficacia dell'ordine di espulsione.

Ne consegue che la violazione dell'art. 13, comma 13, resta integrata anche in presenza di una domanda di ricongiungimento non ancora definita al momento del fatto, la quale non produce alcun effetto sospensivo o autorizzatorio. Parimenti irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, è la dedotta illegittimità del provvedimento di espulsione originariamente emesso nei confronti dell'imputato.

L'ordine di espulsione, quand'anche affetto da vizi, conserva piena efficacia sino a quando non sia stato annullato dal giudice amministrativo o revocato dall'autorità che lo ha emesso.

La mancata impugnazione del provvedimento ne determina la stabilità e la vincolatività, sicché lo straniero non può autonomamente disapplicarlo né sindacarne la legittimità in sede penale.

\*\*\*\*\*

Pur risultando integrata la fattispecie penale di cui all'art. 13, comma 13, del D.Lgs. 286/1998, il Tribunale ritiene che, nel caso concreto, ricorrano i presupposti per una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.

La norma richiede una valutazione complessiva che tenga conto, da un lato, della tenuità dell'offesa, e dall'altro, della non abitudine del comportamento, elementi che devono emergere con chiarezza dal fatto e dalla personalità dell'imputato.

Nel caso di specie, l'offesa presenta un grado di lesività obiettivamente contenuto: la condotta si è concretizzata nel rientro sul territorio nazionale in violazione dell'ordine di espulsione, senza alcun profilo di violenza, pericolo per la collettività o ulteriori condotte illecite. Si tratta di un comportamento privo di ricadute ulteriori sul piano della sicurezza pubblica, e che non ha determinato alcun danno concreto se non la violazione formale dell'ordine impartito.

Quanto alla personalità dell'imputato, la giovane età e l'assenza di precedenti penali costituiscono indicatori significativi di una non abitudine della condotta.

Non emergono elementi che possano far ritenere la presenza di una tendenza a reiterare comportamenti analoghi, né risultano pregresse violazioni della normativa sull'immigrazione.

Nel caso in esame, la condotta appare isolata, priva di precedenti e non sintomatica di una stabile pericolosità sociale. La stessa motivazione del rientro, pur non rilevante ai fini della tipicità, si colloca in un contesto personale e familiare che non presenta profili di allarme.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene che l'offesa sia di particolare tenuità, tenuto conto che il reato in contestazione è punito con pena detentiva minima non superiore a 2 anni e che le modalità della condotta e la concreta esiguità di danno o di reale pericolo giustificano il giudizio sul fatto nei termini indicati, con conseguente assoluzione dell'imputato.

PQM


Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.,

ASSOLVE

Shanaj Amadeo dal reato contestatogli, per essere lo stesso non punibili a norma dell'art. 131 bis c.p.

Bergamo, 03.02.2026

Il Giudice  
Dr.ssa  Garufi

Depositato in cancelleria  
04 FEB. 2026  
E  
  
Dr.ssa Garufi (Munro)